

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

M A E 21

3927/08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/01/2008

SENTENZA

N. 234/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. AMBROSINI GIANGIULIO	PRESIDENTE	
1.Dott. DI VIRGINIO ADOLFO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott. LANZA LUIGI	"	N. 000445/2008
3.Dott. PAOLONI GIACOMO	"	
4.Dott. MATERA LINA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) SALKANOVIC SATKO

N. IL 05/03/1984

avverso SENTENZA del 03/12/2007

CORTE APPELLO

di MILANO

sentita la relazione fatta dal Consigliere
MATERA LINA

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

Carmine Stabile,
che ha chiesto il rigetto del ricorso -

Lichato

FATTO

1) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria francese di Slakanovic Satko, colpito da mandato di arresto europeo emesso in data 17-10-2006 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Douai per concorso in furto aggravato. Il mandato di arresto europeo era fondato su un mandato di arresto emesso dalla Corte di Appello di Douai il 6-9-2006, all'esito del procedimento penale di secondo grado, conclusosi con sentenza di condanna dell'attuale ricorrente alla pena di un anno di reclusione per il predetto reato, pronunciata dalla stessa Corte.

2) Lo Slakanovic ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea applicazione di norme processuali penali, con particolare riferimento all'art. 18 lett. g) della legge n. 69\2005.

Il ricorrente deduce che, ai sensi della citata disposizione di legge, il giudice italiano può dare esecuzione alla consegna solo nel caso in cui lo Stato richiedente abbia rispettato le norme minime di un processo equo, condotto con l'osservanza dei diritti minimi dell'accusato. Nel caso di specie, vi è stato un grave pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto lo Slakanovic, allontanato dal territorio dello Stato francese dopo la sentenza di primo grado, non ha mai ricevuto alcuna notifica della citazione per il giudizio di appello promosso dal Procuratore della Repubblica. La consegna, pertanto, doveva essere rifiutata.

Il ricorrente, inoltre, fa presente di aver proposto, in data 30-6-2007, presso la competente autorità giudiziaria francese, richiesta di opposizione avverso la sentenza penale pronunciata nei suoi confronti. Sostiene che, di conseguenza, non sussiste un titolo definitivo idoneo a sorreggere la richiesta di consegna.

Linea

DIRITTO

1) Il ricorso è infondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 19 lettera a) della legge n. 69 del 2005, qualora il mandato di arresto europeo sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena comminata mediante decisione pronunciata *in absentia* e senza che l'interessato sia stato citato né altrimenti informato dell'udienza che ha portato alla decisione, la consegna da parte dell'autorità giudiziaria italiana è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca rassicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio.

Nel caso di specie, dall'esame del mandato di arresto europeo si evince che il ricorrente non è stato citato o altrimenti informato circa la data e il luogo dell'udienza che ha portato alla decisione di condanna presa in contumacia, ma che l'autorità richiedente ha garantito che, in caso di opposizione a tale decisione, la causa verrà interamente riesaminata.

Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto di poter dare esecuzione al mandato di arresto europeo, avendo fornito l'Autorità richiedente idonee rassicurazioni ai sensi del menzionato art. 19 lett. a) l. 69\2005.

2) Poiché la predetta norma prevede espressamente la possibilità di dare esecuzione, in presenza delle indicate rassicurazioni, al mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata *in absentia* dell'imputato, non appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui la sua mancata citazione nel procedimento penale di secondo grado svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto

L. Roberto

comportare il rifiuto della consegna da parte del giudice italiano, ai sensi dell'art. 18 lett. g) l. 69\1005.

Questa Corte, d'altro canto, ha già avuto modo di rilevare che la sentenza di condanna in contumacia ha, secondo l'ordinamento giuridico francese, un carattere di provvisorietà che esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del principio fondamentale di difesa dell'imputato. La sentenza di condanna pronunciata in contumacia ("par default"), senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, infatti, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare nuovo giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa. Tale tipo di sentenza, pertanto, non costituisce negazione del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e dei principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, ma assicura, sia pure in maniera differita, un'evoluzione processuale assolutamente rispettosa di tali diritti e di tali principi (Cass. Sez. 6, 8-7-2000 n. 1850; Cass. Sez. 6, 1-3-1999 n. 809).

Le doglianze del ricorrente, incentrate sulla violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, risultano pertanto prive di fondamento, dato il carattere provvisorio della sentenza resa in contumacia dall'autorità francese, soggetta, in base all'ordinamento dello Stato richiedente, ad opposizione dell'interessato.

Non rileva, d'altro canto, la mancanza di un titolo giudiziario definitivo, dedotta dal ricorrente. Dall'esame diretto degli atti, infatti, si evince che il mandato di arresto europeo è stato adottato sulla base del mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria francese in data 6-9-2006, contestualmente alla sentenza di appello, e quindi in forza di un idoneo provvedimento cautelare.

L. L. L.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 22 comma 5 della l. n. 69\2005, va disposta l'immediata trasmissione, anche a mezzo telefax, del presente provvedimento al Ministero della Giustizia.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese ~~del presente grado~~ processuali.

Visto l'art. 22 comma 5 della l. n. 69\2005, dispone l'immediata trasmissione, anche a mezzo telefax, del presente provvedimento al Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma il 23-1-2008.

Il Consigliere estensore




Il Presidente



IL CANCELLIERE SUPER C1

Lidia Scalla



Depositato in Cancelleria



cg. **24 GEN 2008**
IL CANCELLIERE C1 SUPER

